

LEGGE DI STABILITÀ 2017

Cumulo previdenziale e riscatto degli anni di studio

Giuseppe Torzi*

*Interessanti
le opportunità
offerte*

Tra le novità previdenziali contemplate nella Legge di Stabilità 2017 merita una attenzione particolare il Cumulo previdenziale, in quanto tale istituto rappresenta un meccanismo particolare - in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione - per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. Il lavoratore ha la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La condizione fondamentale per poter procedere al cumulo è che l'assicurato non risulti già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.

Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria (INPS) al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia. Si potranno sommare tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per uscire con la pensione anticipata dal 1° gennaio 2017, oppure con

la pensione di vecchiaia, al perfezionamento del più elevato requisito anagrafico tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate al cumulo.

Alla luce di tale nuova opportunità e al fine di poter anticipare l'uscita dal mondo del lavoro, risulta doveroso valutare l'opportunità dell'eventuale riscatto degli anni di studio sia presso l'INPS, sia, per i colleghi dipendenti pubblici iscritti all'ENPAV, anche presso quest'ultima Cassa previdenziale. Infatti, per coloro che non hanno proceduto al riscatto della laurea nei primi anni in cui sono stati assunti come dipendenti pubblici, quando, per tutta una serie di motivazioni ivi compreso il reddito, era particolarmente vantaggioso riscattare, appare opportuno valutare la possibilità di procedere al riscatto della laurea presso l'ENPAV, in quanto come vedremo in seguito, risulta essere più contenuto il costo da sostenere e consente di valorizzare questi anni non solo per acquisire il diritto per l'accesso alla pensione anticipata INPS, ma anche di incrementare l'importo della futura pensione ENPAV, oltre che, salvo diversa previsione contemplata nei prossimi decreti attuativi, anche della pensione INPS.

Il riscatto della laurea

Il riscatto della laurea è un istituto che consente agli assicurati di integrare la propria posizione previdenziale convertendo, a pagamento, gli anni del corso legale degli studi in contributi utili al

conseguimento di una prestazione previdenziale.

Sono riscattabili, in tutto o solo in parte, a domanda dell'interessato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario:

- **diplomi universitari** (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- **diplomi di laurea** sia relativi a ordinamenti universitari anteriori al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
- **diplomi di specializzazione** che si conseguono successivamente alla Laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- **dottorati di ricerca**: si può riscattare anche il titolo conseguito all'estero.

Non possono essere riscattati i periodi di iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (non solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri fondi previdenziali).

Non sono riscattabili le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, né gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione.

L'onere del riscatto

L'onere del riscatto viene determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, con il sistema retributivo o con quello contributivo. Se il periodo da riscattare è antecedente al 1 gennaio 1996, e quindi trova applicazione il sistema retributivo, si utilizza il meccanismo della cd. riserva matematica: l'onere sarà determinato in rapporto a fattori variabili quali l'età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Per i periodi per i quali trova applicazione il regime contributivo (dal 1 gennaio 1996), invece, bisogna utiliz-

zare le aliquote contributive di finanziamento (33%) da applicare alla retribuzione annuale assoggettata a contribuzione percepita nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ad esempio, un lavoratore con un reddito lordo di 60mila euro l'anno, con un'aliquota del 33%, dovrà versare circa 99.000 euro per riscattare cinque anni di laurea (60mila x 0,33 x 5).

Riscatto della laurea da parte dei genitori

La facoltà di riscatto del periodo di studi è ammessa dal 1° gennaio 2008 anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Per i giovani laureati, non avendo un reddito, l'onere finanziario è determinato dal versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al reddito minimo imponibile annuo previsto per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (15.548 euro, al valore 2016) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell'anno di presentazione della domanda. Ad esempio il riscatto di 5 anni di studio nel fondo pensione lavoratori dipendenti per un soggetto inoccupato ha un costo di circa 23mila e cinquecento euro (15.548 x 0,33 x 5). Naturalmente, anche i genitori di un giovane veterinario non ancora iscritto all'ENPAV e che non svolge attività lavorativa possono procedere al riscatto della laurea effettuando i versamenti all'INPS. Una volta regolarizzata l'iscrizione all'Enpav, potrà chiedere la ricongiunzione contributiva del corso di laurea.

Il pagamento del riscatto

L'onere finanziario può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione; vi è la facoltà di estinzione del debito anche in un nu-

mero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall'Inps come rinuncia alla domanda che viene, quindi, archiviata senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia non preclude però la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l'onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, viene consentito per non più di cinque volte il loro pagamento oltre la scadenza stabilita, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni.


Si può interrompere il pagamento dell'onere in qualsiasi momento; in tal caso non si perde quanto versato ma sarà accreditato il periodo contributivo riscattato in base ai versamenti effettuati. Non si può chiedere, in alcun caso, la restituzione di quanto versato.

I vantaggi del riscatto

I contributi da riscatto hanno la stessa validità ai fini pensionistici di quelli versati durante l'attività lavorativa. Essi sono, pertanto, utili sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche liquidate dai fondi in cui è possibile esercitare il riscatto (es. requisiti contributivi per la pensione anticipata o per raggiungere i 20 anni di contributi per guadagnare la pensione di vecchiaia); sia ai fini della determinazione della misura della pensione.

Il riscatto, dunque, può determinare, oltre che un incremento del valore dell'assegno pensionistico anche un anticipo dell'età pensionabile.

Ai fini della valutazione di convenienza occorre sicuramente tenere conto della componente fiscale, che assume un ruolo fondamentale nella scelta. Infatti: 1. per i lavoratori, il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (sulla base dell'aliquota marginale IRPEF pagata dall'interessato, 42% almeno);



2. per i giovani laureati disoccupati invece, il contributo è detraibile nella misura del 19% dell'importo stesso, da parte del genitore a cui sono fiscalmente a carico.

Riscatto laurea ENPAV

Possono presentare domanda di riscatto i veterinari iscritti attivi e i veterinari pensionati di invalidità che versano i contributi di cui all'art. 5 del Regolamento Enpav, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Ente al momento della presentazione della domanda;
- anzianità di iscrizione e contribuzione per un periodo, anche discontinuo, di tre anni;
- regolarità della posizione contributiva.

Il riscatto può essere altresì esercitato dai superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto purché ricorrano i requisiti elencati in precedenza.

Possono essere riscattati:

- il periodo di corso legale di laurea in Medicina veterinaria;
- il periodo del servizio militare obbligatorio;
- il periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni
- titoli e tirocini attinenti la professione veterinaria legalmente riconosciuti in Italia, con una durata non inferiore a un anno accademico, nella misura massima di tre anni.

La laurea in Medicina veterinaria conseguita all'estero, che sia comunque le-

galmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale del corso di laurea italiano o per il periodo legale del corso di laurea all'estero, se inferiore.

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni, e/o per uno o più semestri, a scelta dell'iscritto. Il riscatto non è concesso:

- per i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa;
- per i periodi già riscattati presso altra Cassa o Ente previdenziale pubblico o privato.

Nei casi sopradescritti sarà effettuato il riscatto parziale limitatamente alle frazioni di periodo eventualmente non coperti da alcuna contribuzione ovvero non ancora riscattati.

La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, purché anteriormente o contestualmente alla domanda di pensione.

La domanda deve essere redatta, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione, su apposito modulo predisposto dall'Ente, nel quale debbono essere indicati in particolare:

- le generalità dell'iscritto;
- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per ottenere il riscatto;
- la dichiarazione che non sussistono gli impedimenti del riscatto (periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa ovvero già riscattati presso altra Cassa o Ente previdenziale pubblico o privato);

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- per il riscatto degli anni di laurea, dal certificato rilasciato dall'Università degli Studi competente, o da una dichiarazione sostitutiva, che attesti la durata legale del corso di laurea e l'anno di immatricolazione;
- per il riscatto del servizio militare obbligatorio nonché dei servizi equiparati compreso quello civile sostitutivo, dal foglio matricolare rilasciato dalle autorità competenti o da una dichiarazione sostitutiva che attesti il periodo di servizio militare o servizio civile sostitutivo.

La domanda, firmata dall'istante, deve essere inviata all'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata.

Onere del riscatto

L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare all'Ente un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato. L'onere del riscatto è determinato dal maggiore onere, derivante sia dall'incremento della pensione sia dall'eventuale anticipazione della stessa, nonché dalla minore contribu-

zione, derivante dall'eventuale anticipazione della pensione.

Detto onere è calcolato a normativa vigente alla data della domanda di riscatto e applicando i coefficienti attuariali approvati dai Ministeri vigilanti. Tale onere, in ogni caso, non può essere inferiore per ciascun anno riscattato a un importo pari alla misura intera della contribuzione minima, di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, prevista nell'anno di presentazione dell'istanza di riscatto.

Entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda la Direzione Contributi dell'Ente comunica all'interessato il periodo riscattabile, l'onere del riscatto e la massima rateazione possibile.

Nei successivi 60 giorni l'istante deve procedere versamento della intera somma ovvero della parte corrispondente alle prime tre rate, a pena di decadenza dalla domanda di riscatto.

Il numero delle rate, a cadenza bimestrale, non potrà essere superiore al numero delle mensilità riscattate con la maggiorazione di interessi pari al tasso di rivalutazione annuale dei contributi di cui all'art. 11 del Regolamento di Attuazione allo Statuto, dell'anno della domanda. Il tasso di rivalutazione rimane costante per l'intero periodo dei pagamenti.

È fatta salva, per l'interessato, la possibilità di presentare, nello stesso termine, domanda di diversa rateizzazione dell'importo da pagare, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata.

Il Comitato Esecutivo prende atto delle domande di riscatto che hanno avuto esito positivo e dell'aumento dell'anzianità iscrivibile e contributiva conseguente. Qualora il diritto a pensione sia acquisito a seguito dell'esercizio del riscatto, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale dell'onere al momento della domanda di pensionamento. In caso di pagamento rateale dell'onere del riscatto, all'iscritto che matura il diritto a pensione a prescindere dal periodo riscattato, potrà essere corrisposto un

trattamento pensionistico provvisorio maturato con la sola anzianità effettiva, senza considerare i periodi oggetto di riscatto. Una volta completato il pagamento dell'onere dovuto, la pensione sarà riliquidata sull'intera anzianità riconosciuta, incluso il periodo riscattato, a decorrere dal mese del riconoscimento del trattamento pensionistico provvisorio, senza maturazione di interessi.

Il mancato pagamento entro 30 giorni dalle rispettive scadenze di più di quattro rate anche non consecutive, determina la decadenza dalla domanda con conseguente restituzione del 95% delle somme versate. In caso di cancellazione dall'Ente o dall'Albo professionale, prima di aver completato il pagamento, il veterinario può rinunciare all'istanza di riscatto in corso e ottenere la restituzione del 95% delle somme versate. In caso di sopraggiunta inabilità o decesso, prima di aver completato il pagamento, il veterinario o i suoi superstiti possono rinunciare all'istanza di riscatto in corso e ottenere la restituzione delle somme versate. Il versamento integrale dell'importo dovuto determina l'irrinunciabilità del riscatto da parte dell'avente diritto o dei suoi superstiti.

Il periodo per il quale sia stato esercitato il riscatto comporta un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero di mensilità riscattate.

Al fine di valutare la convenienza del riscatto è essenziale, quindi, considerare sia il periodo di anticipo del diritto a pensione, sia la misura della pensione con e senza riscatto. Indicativamente, tenendo conto che un dipendente ha un reddito professionale pari al minimo previsto e quindi un valore atteso di pensione annuale di circa € 6.000,00, con una contribuzione media annuale superiore ai € 2000,00, il costo del riscatto dei cinque anni è, indicativamente, pari all'incirca a € 40.000,00, deducibili almeno al 42%.

* *Componente Segreteria Nazionale*